REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA NORMATIVA SUL CATASTO FONDIARIO

D.P.G.R. 5 novembre 1987, n. 50L
CAPO II - Della consultazione degli atti del catasto fondiario e del rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati catastali, nonché delle copie dei tipi di frazionamento e della vendita delle riproduzioni dei fogli di mappa

Art. 3 Della consultazione e del rilascio delle copie, degli estratti, dei certificati catastali, nonché delle copie dei tipi di frazionamento.

1. La richiesta del rilascio di copie, estratti o certificati catastali può essere anche verbale. Le copie, gli estratti ed i certificati sono rilasciati in forma autentica.
2. Gli estratti della mappa catastale possono essere attuali o storici. Questi ultimi possono contenere anche i dati geometrici ed estimativi delle particelle interessate.
3. In un unico certificato possono essere compresi copie ed estratti di fogli di possesso che si riferiscono a beni iscritti negli atti catastali del medesimo Comune nonché riguardanti beni appartenenti alla stessa ditta o a più ditte cointestate.
4. Negli estratti di mappa si possono comprendere le figure che possono essere contenute nel modello, la cui formulazione italiana e bilingue è approvata nel testo allegato al presente regolamento sub D, prescindendo da ogni limitazione, sia riguardo al numero delle ditte, sia rispetto alla non contiguità delle particelle richieste ed alla loro collocazione in Comuni diversi.
5. Le copie e gli estratti catastali possono essere confermati qualora i dati in essi contenuti non abbiano subito variazioni.
6. I tipi di frazionamento di cui all'art. 1 ed al primo comma dell'art. 2 del presente regolamento sono rilasciati in copia, anche parziale, secondo le modalità indicate al primo comma del presente articolo.